



COMUNE DI DOLIANOVA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

PIAZZA BRIGATA SASSARI

Ordinanza del Sindaco

N. 20 del 12-07-2022

Reg. N. 20

OGGETTO: *EVENTO MUSIC ON THE ROAD DIVIETI E LIMITAZIONI SU VENDITA, ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE, ALCOOLOCHE E NON, IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE. DALLE ORE 17 DI SABATO 16 LUGLIO 2022 ALLE ORE 01 DI DOMENICA 17 LUGLIO 2022. ISTITUZIONE OBBLIGO DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI ALLE ORE 01 DI DOMENICA 17 LUGLIO 2022.*

IL SINDACO

Atteso che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha evidenziato *“la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”*; nella medesima circolare, tra le misure di *safety* proprie dell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche, è indicata *“la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*.

Rilevato che, in occasione di eventi di carattere musicale, è stato accertato l’incremento del consumo di bevande alcoliche e non, contenute in bottiglie di vetro e lattine metalliche, che hanno determinato il successivo abbandono dei contenitori negli spazi ed aree pubbliche (piazze ed aree verdi), creando serio pericolo per l’incolumità pubblica e in particolare nei confronti di bambini, anziani, animali domestici, abituali frequentatori delle predette aree.

Considerato, che quanto indicato al punto che precede, è una condizione propedeutica all’alta probabilità di creazione di situazioni critiche legate al degrado, al disturbo della quiete pubblica, e in generale alle condizioni ordinarie della vivibilità cittadina, nondimeno all’ordine e alla sicurezza urbana e pubblica dovute alla presenza di persone dedite al consumo di bevande, che assumono atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano e della sicurezza pubblica che evolvono in disturbi alla quiete, danneggiamenti e abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, lattine, e bottiglie di vetro spesso ridotte in frantumi.

Preso atto che in relazione all’evento *“Music on the road 2022”*, per il quale è stata presentata istanza tendente al rilascio di titolo autorizzativo ascrivita al protocollo generale 4690/2022 dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, da T.M. presidente dell’Associazione Punto Musica di Dolianova, per evento da svolgersi nella piazza Europa nel Comune di Dolianova in data 16 luglio 2022, è opportuna una particolare regolamentazione della vendita di bevande alcoliche e non, contenute in bottiglie di vetro e lattine metalliche, sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che dei venditori ambulanti che esercitano tali attività in occasione dell’evento, oltre che istituire l’obbligo di chiusura degli esercizi pubblici alle ore 01 di domenica 17 luglio 2022.

Ritenuto che le probabili condotte sopra descritte, associate allo svolgimento dell’evento, oltre a rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituiscono pregiudizio al decoro urbano, favorendo l’aumento delle probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato, costituendo perciò effettive condizioni di pericolo per l’incolumità pubblica e la citata sicurezza urbana, tali da non poter escludere

l'eventualità di lesioni alle persone, o danni alle cose, prevenibili e contrastabili solo con una tempestiva introduzione di divieti e prescrizioni di cui al presente provvedimento;

Valutato che l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine per bevande, se abbandonati al suolo, può trasformarsi in possibile fonte di pericolo, soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione, rendendo difficoltose le operazioni di pulizia e bonifica da parte del personale addetto.

Attesa la necessità di regolamentazione temporanea in merito, a tutela dei preminenti interessi pubblici riguardo la pubblica incolumità, la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, istituendo le seguenti prescrizioni:

- a. **chiusura degli esercizi pubblici alle ore 01 di domenica 17 luglio 2022**, in tutto il territorio del Comune di **Dolianova**, in occasione dello svolgimento dell'evento *Music on the road 2022* e relativo concerto de *Le Vibrazioni*,
- b. **dalle ore 17:00 di sabato 16 luglio alle ore 01 di domenica 17 luglio 2022**, in tutto il territorio del Comune di **Dolianova**, in occasione dello svolgimento dell'evento *Music on the road 2022*:
 - b.1. divieto, per chiunque, di vendere e consumare bevande alcoliche, se contenute in vetro o lattine metalliche, in area pubblica o aperta al pubblico;
 - b.2. consentire, in deroga al punto che precede, la consegna a domicilio del consumatore, di tutte le bevande contenute in vetro e lattine metalliche, da parte degli operatori economici;
 - b.3. divieto, per chiunque, di vendere/rendere disponibili ai consumatori, contenitori di vetro o lattine metalliche di qualsiasi contenuto, nelle aree comprese in un raggio di 500 metri di distanza dalle piazze Brigata Sassari ed Europa, in Dolianova;
 - b.4. consentire, in deroga ai precedenti punti b.1 e b.3 la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non, solo in contenitori diversi da vetro e lattine metalliche (plastica, carta, e materiali simili compostabili), agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, a quelle in forma itinerante, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro situati nel territorio comunale.

Valutato che, l'adozione di tale provvedimento restrittivo costituisce condizione di maggior tutela della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali.

Visto l'articolo 15, comma 16, Legge Regionale 5/2006 e sue modificazioni, che recita: “*.possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio del commercio su area pubblica per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse*”.

Ritenuto per le ragioni esposte in premessa, sussista la prioritaria necessità di fornire specifica e chiara definizione della regolamentazione all'esercizio del commercio e ai comportamenti ammessi da chiunque, al fine di contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose durante la fruizione degli spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone, tenuto conto delle possibili ulteriori condizioni contingibili e urgenti strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano l'evento.

Visto il Testo Unico Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000 e sue modificazioni, ed in particolare:

- I. l'articolo 3, comma 2, che indica il Comune quale Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo,
- II. l'articolo 7-bis, comma 1-bis, che integra, salvo diversa disposizione di legge, per violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare,
- III. l'articolo 54, commi 4 e 7, come integrato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), Decreto Legge 14/2017, convertito in Legge 48/2017, e la Legge 132/2018.

Vista la Legge 689/1981.

Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato “*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*”, e in particolare l'articolo 1 in relazione dei fini di cui all'articolo 54, Decreto Legislativo 267/2000 e sue modificazioni ed articolo 2, lettere b) e d).

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 773/1931, in particolare:

- I. l'articolo 1, ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

- II. l'articolo 9, ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Dato atto che il presente provvedimento è adottato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Decreto Legislativo 267/2000 e sue modificazioni.

Attesa la necessità di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Decreto legislativo 267/2000 e sue modificazioni.

ORDINA

2. Che la premessa costituisce parte integrante del provvedimento.
3. Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana:
 - a. **La chiusura degli esercizi pubblici alle ore 01 di domenica 17 luglio 2022**, in tutto il territorio del Comune di **Dolianova**, in occasione dello svolgimento dell'evento *Music on the road 2022* e relativo concerto de *Le Vibrazioni*;
 - b. **Dalle ore 17:00 di sabato 16 luglio alle ore 01 di domenica 17 luglio 2022**, in tutto il territorio del Comune di **Dolianova**, in occasione dello svolgimento dell'evento *Music on the road 2022*:
 - b.1. divieto, per chiunque, di vendere e consumare bevande alcoliche, se contenute in vetro o lattine metalliche, in area pubblica o aperta al pubblico;
 - b.2. consentire, in deroga al punto che precede, la consegna a domicilio del consumatore, di tutte le bevande contenute in vetro e lattine metalliche, da parte degli operatori economici;
 - b.3. divieto, per chiunque, di vendere/rendere disponibili ai consumatori, contenitori di vetro o lattine metalliche di qualsiasi contenuto, nelle aree comprese in un raggio di 500 metri di distanza dalle piazze Brigata Sassari ed Europa, in Dolianova;
 - b.4. consentire, in deroga ai precedenti punti b.1 e b.3, la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non, solo in contenitori diversi da vetro e lattine metalliche (plastica, carta, e materiali simili compostabili), agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, a quelle in forma itinerante, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro situati nel territorio comunale.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga consegnata agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, a quelle in forma itinerante, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro, operanti nel territorio comunale.

Che sia resa pubblica mediante manifesti murali e/o qualunque altra forma di comunicazione idonea alla massima diffusione.

Che gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

Che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis, Decreto Legislativo 267/2000.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- a. ai sensi dell'articolo 3, Legge 241/90, al Prefetto della Provincia di Cagliari entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune,
- b. al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune,
- c. straordinario, al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune.

TRASMETTE

La presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ed ai seguenti Organi

1. Alla Questura di Cagliari
2. Al Comando Compagnia Carabinieri di Dolianova
3. Al Comando Polizia Locale Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
4. All'organizzatore T.M. Dolianova.

Il Sindaco
Dottor Ivan Piras

***IL SINDACO
PIRAS IVAN***

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Leg.vo 82/2005)*